

Convenuti: Direttur tal-Agrikoltura u s-Sajd, Avukat Generali

Oggetto

Domanda di pronuncia pregiudiziale — Prim'Awla tal-Qorti Ċivili — Validità del regolamento (CE) della Commissione 12 giugno 2008, n. 530, che istituisce misure di emergenza per quanto riguarda le tonniere con reti a circuizione dedite alla pesca del tonno rosso nell'Oceano Atlantico, ad est di 45 ° di longitudine O, e nel Mar Mediterraneo (GU L 155, pag. 9)

Dispositivo

- 1) Dall'esame delle questioni sollevate non è emerso alcun elemento idoneo ad inficiare la validità del regolamento (CE) della Commissione 12 giugno 2008, n. 530, che istituisce misure di emergenza per quanto riguarda le tonniere con reti a circuizione dedite alla pesca del tonno rosso nell'Oceano Atlantico, ad est di 45° di longitudine O, e nel Mar Mediterraneo, né quella dell'art. 7, n. 2, del regolamento (CE) del Consiglio 20 dicembre 2002, n. 2371, relativo alla conservazione e allo sfruttamento sostenibile delle risorse della pesca nell'ambito della politica comune della pesca, alla luce del principio del contraddittorio e del principio della tutela giurisdizionale effettiva.
- 2) Dall'esame delle questioni sollevate non è emerso alcun elemento idoneo a inficiare la validità del regolamento n. 530/2008, alla luce del requisito di motivazione derivante dall'art. 296, n. 2, TFUE, del principio della tutela del legittimo affidamento e del principio di proporzionalità.
- 3) Il regolamento n. 530/2008 è invalido nei limiti in cui, essendo stato adottato sul fondamento dell'art. 7, n. 1, del regolamento n. 2371/2002, i divieti da esso sanciti prendono effetto a partire dal 23 giugno 2008 per quanto riguarda le tonniere con reti a circuizione battenti bandiera spagnola, o registrate in tale Stato membro, e gli operatori comunitari che hanno concluso contratti con esse, mentre tali divieti prendono effetto a partire dal 16 giugno 2008 per le tonniere con reti a circuizione battenti bandiera maltese, greca, francese, italiana, nonché cipriota, oppure registrate in questi Stati membri, e per gli operatori comunitari che hanno concluso contratti con esse, senza che questa differenza di trattamento sia obiettivamente giustificata.

(¹) GU C 205 del 29.8.2009.

Sentenza della Corte (Terza Sezione) 10 marzo 2011 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall'Oberlandesgericht München — Germania) — Privater Rettungsdienst und Krankentransport Stadler/Zweckverband für Rettungsdienst und Feuerwehralarmierung Passau

(Causa C-274/09) (¹)

(Appalti pubblici — Direttiva 2004/18/CE — Concessione di servizio pubblico — Servizi di soccorso — Distinzione tra «appalto pubblico di servizi» e «concessione di servizi»)

(2011/C 139/04)

Lingua processuale: il tedesco

Giudice del rinvio

Oberlandesgericht München

Parti

Ricorrente: Privater Rettungsdienst und Krankentransport Stadler

Convenuto: Zweckverband für Rettungsdienst und Feuerwehralarmierung Passau

Con l'intervento di: Malteser Hilfsdienst eV, Bayerisches Rotes Kreuz

Oggetto

Domanda di pronuncia pregiudiziale — Oberlandesgericht München — Interpretazione dell'art. 1, n. 2, lett. a) e d), e n. 4, della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 31 marzo 2004, 2004/18/CE, sul coordinamento delle procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori, di forniture e di servizi (GU L 134, pag. 114) — Nozione di «appalto pubblico di servizi» e di «concessione di servizi» — Contratto riguardante la prestazione di servizi di pronto soccorso, concluso tra l'amministrazione aggiudicatrice e talune organizzazioni di soccorso, che prevede che la remunerazione dei servizi prestati dipenda da trattative tra tali organizzazioni e terzi quali gli enti previdenziali

Dispositivo

L'art. 1, nn. 2, lett. d), e 4, della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 31 marzo 2004, 2004/18/CE, relativa al coordinamento delle procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori, di forniture e di servizi, deve essere interpretato nel senso che, quando la remunerazione dell'operatore economico selezionato è integralmente garantita da soggetti diversi dall'amministrazione aggiudicatrice che ha attribuito il contratto di prestazione di servizi di soccorso e tale operatore economico incorre in un rischio di gestione, per quanto molto ridotto, poiché, in particolare, l'importo dei corrispettivi d'uso dei servizi in questione dipende dall'esito di trattative annuali con soggetti terzi e non gli è garantita una copertura integrale dei costi sostenuti nell'ambito di una gestione delle sue attività conforme ai principi sanciti dal diritto nazionale, tale contratto deve essere qualificato come contratto di «concessione di servizi», ai sensi dell'art. 1, n. 4, della stessa direttiva.

(¹) GU C 267 del 7.11.2009.